

Il **21 ottobre 2024** scade il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con effetto dal **1° settembre 2025**.



Le istanze da presentare perentoriamente entro il suddetto termine, riguardano: le cessazioni dal servizio per accedere al trattamento pensionistico – il trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo pensionabile o per la partecipazione a riconosciuti progetti didattici internazionali – la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale che non ha raggiunto il limite di età o di servizio - ovvero la revoca delle predette istanze se presentate precedentemente.

Tipo di pensione	Requisiti		Modalità d'accesso	Ulteriori condizioni
	Età anagrafica	Contribuzione		
Vecchiaia	67 anni	20 anni	D'ufficio: se requisiti risultano maturati entro il 31.8.2025. A domanda: se i requisiti risultano maturati dal 1.9.2025 al 31.12.2025	Per chi vanta contribuzione solo dopo il 1995 l'importo di pensione deve essere almeno pari all'importo dell'Assegno Sociale, altrimenti la pensione può essere conseguita solo all'età di 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva
Vecchiaia per attività gravose	66 anni e 7 mesi	30 anni entro il 31/8/2025	A domanda	Aver svolto negli ultimi 10 anni di attività lavorativa almeno 7 anni di attività «c.d. gravosa»
Anticipata nel retributivo	===	41 anni e 10 mesi donne 42 anni e 10 mesi uomini	A domanda D'ufficio solo se compiuti 65 anni entro il 31.8.2025 o in caso di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza.	
Anticipata nel contributivo	64 anni	20 anni effettivi	A domanda	l'importo della pensione non deve essere inferiore a 3 volte l'Assegno Sociale, ridotto a 2,8 volte per le donne con 1 figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno 2 figli e non superiore a cinque volte il trattamento minimo fino alla età per vecchiaia.
Sperimentale donna	58 anni (entro il 31.12.2021)	35 anni (entro il 31.12.2021)	A domanda	La pensione viene calcolata con il metodo contributivo.
Sperimentale donna 2023	60 anni (entro il 31.12.2022)	35 anni (entro il 31.12.2022)	A domanda 59 anni con 1 figlio 58 anni con almeno 2 figli	solo le lavoratrici che si trovano in una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 legge 104/92 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74% . La pensione viene calcolata con il metodo contributivo
Sperimentale donna 2024	61 anni (entro il 31.12.2023)	35 anni (entro il 31.12.2023)	A domanda 60 anni con 1 figlio 59 anni con almeno 2 figli	
Totalizzazione Vecchiaia	66 anni (entro il 31.12.2024)	20 anni (entro il 31.12.2024)	A domanda	Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può conseguire il diritto a pensione sommando tutte le contribuzioni; in genere il calcolo è contributivo eccetto la quota a carico delle gestioni in cui risulta perfezionato il diritto autonomo.
Totalizzazione Anzianità	====	41 anni (entro il 31.12.2024)	A domanda	
Cumulo Vecchiaia	67 anni	20 anni	A domanda	Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può conseguire il diritto a pensione sommando tutte le contribuzioni. In presenza di Casse Libero Professionali le quote di pensione verranno erogate solo al raggiungimento dei requisiti pensionistici di ciascuna gestione.
Cumulo anticipata	===	41 anni e 10 mesi donne 42 anni e 10 mesi uomini	A domanda	
Quota 100	62 anni (entro il 31.12.2021)	38 anni (entro il 31.12.2021)	A domanda	La pensione si può acquisire anche cumulando i periodi accreditati nelle diverse gestioni ad eccezione di quelli versati nelle casse dei liberi professionisti.
Quota 102	64 anni (entro il 31.12.2022)	38 anni (entro il 31.12.2022)	A domanda	
Quota 103	62 anni (entro il 31.12.2023)	41 anni (entro il 31.12.2023)	A domanda	La pensione è liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minimo sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.
Quota 103	62 anni (entro il 31.12.2024)	41 anni (entro il 31.12.2024)	A domanda	La pensione è liquidata in misura non superiore a quattro volte il trattamento minimo sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia. La pensione viene calcolata con il metodo contributivo.

### Termini di pagamento del TFS e del TFR

Tipologia di cessazione	Dal 2014
Cessazioni d'ufficio per limiti d'età o servizio	12 mesi + 90 giorni
Dimissioni volontarie	24 mesi + 90 giorni

### Termini pagamento TFS/TFR – pensione «quota 100-102-103»

Al personale che accede alla pensione "quota 100- 102-103", il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

### Termini pagamento TFS/TFR pensione in cumulo

Al personale che accede alla "pensione in cumulo", il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

### Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

A decorrere dal 01/05/2017, tutti gli aderenti al Fondo Espero possono richiedere l'anticipo, sotto forma di rendita da erogarsi fino al conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, del montante accumulato nella forma pensionistica a condizione che abbiano cessato l'attività lavorativa e possano vantare le altre condizioni previste dalla legge.

#### Pensione anticipata lavoratori «precoci»

I lavoratori che abbiano almeno **12 mesi** di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall'INPS possono accedere alla pensione anticipata con il requisito di almeno **41 anni** di contribuzione entro il **31.12.2025**.

#### APE SOCIALE

È prevista la possibilità di accedere all'APE sociale, con effetto dal 1° settembre 2025, ai lavoratori che hanno maturato nel 2024 i requisiti richiesti (almeno **63 anni** e **5 mesi** di età e anzianità contributiva minima di **30/36 anni**) già in possesso della prevista certificazione rilasciata dall' INPS. Per le lavoratrici madri l'anzianità contributiva minima di 30/36 è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni.

Trattandosi di norme complesse, per una qualificata consulenza personalizzata e la trasmissione telematica delle relative domande vi invitiamo a rivolgervi al **Patronato INCA-CGIL**